

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III - CIVILE

04/06/2013, n. 18609

Udienza 05/08/2013

Enel è responsabile della manutenzione degli alberi che crescono sotto le linee aeree di distribuzione dell'elettricità, almeno nei limiti di sicurezza previsti dalla legge

SENTENZA

....

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L'11.2.1995, mentre potava un albero nel giardino di un terzo (tal **M.**) che gliene aveva dato incarico, il sessantatreenne A.V. morì per folgorazione a seguito del contatto accidentale del malleolo, mentre si trovava a cavalcioni su un ramo, con un cavo in rame dell'elettrodotto dell'ENEL, che correva ad otto metri dal suolo.

Nell'ottobre del 1999 la moglie ed i due figli del defunto convennero in giudizio l'Enel s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, che indicarono in oltre € 600.000. Ne predicarono la responsabilità per non aver evitato, provvedendo preventivamente al taglio, che i rami si trovassero ad una distanza dal cavo inferiore a quella prevista dalla legge.

Enel Distribuzione s.p.a., succeduta alla convenuta, resistette ed il tribunale di Roma rigettò la domanda con sentenza del 6.5.2002 sui rilievi che l'evento era dipeso da imprudenza della stessa vittima e che la distanza dei rami dai cavi aerei è imposta dalla legge per assicurare il corretto esercizio del servizio e non anche per evitare danni a chi possa salire sui rami stessi.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte d'appello di Roma che, con sentenza n. 3950/06 del 19.9.2006, l'ha accolta nei limiti di circa € 62.000 per la moglie **A.G.** e di circa € 47.000 per ciascuno dei figli **S. e M.G.**.

3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Enel Servizi s.r.l., quale procuratrice di Enel Distribuzione s.p.a., affidandosi ad un unico motivo illustrato anche da memoria, cui gli intimati resistono con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente censura la sentenza - deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. - per avere la Corte d'appello, in un contesto nel quale gli attori avevano in primo grado fondato la propria domanda sull'art. 2043 c.c. e solo in appello avevano addotto la responsabilità dell'Enel ex art. 2050 c.c. per esercizio di attività pericolosa, affermato testualmente che *"la condotta colposa attribuita all'Enel va inquadrata di responsabilità aquiliana disciplinata dall'art. 2050 cod. civ., come correttamente sostenuto dagli appellanti e correttamente ritenuto dalla giurisprudenza e non già in quella più generica dell'art. 2043 cod. civ."*.

Afferma che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente statuito che la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose implica l'accertamento di presupposti di fatto diversi, quantomeno parzialmente, da quelli propri della responsabilità per fatto illecito prevista dalla norma generale dell'art. 2043 cod. civ., onde la domanda che ha per oggetto l'accertamento del primo tipo di responsabilità deve essere considerata diversa e nuova rispetto a quella che ha per oggetto la responsabilità ordinaria per fatto illecito (Cass. nn. 8095/2006, 24799/2005, 14905/2002, 2483/1998, 6418/1998); e che, dunque, qualora il danneggiato faccia valere l'un tipo di responsabilità, il giudice non può ravvisare d'ufficio l'altro (Cass., nn. 12088/1998 e 11356/2002).

2.-La censura è infondata.

Benché tutte le sentenze appena citate siano state puntualmente richiamate dal ricorrente, delle ultime due non è tuttavia riportata la parte finale della medesima massima ufficiale tratta dai rispettivi *dicta*, che del principio spiega la ragione, al contempo segnandone il limite applicativo: vale a dire la *"necessità di nuove indagini di fatto"*.

Quando quell'esigenza non si pone, per essere stato ogni possibile aspetto della pretesa risarcitoria già valutato dal giudice di primo grado e per non essere, dunque, il riferimento dell'appellante (o quello officioso del giudice) ad un diverso criterio di imputazione della responsabilità fondato sull'allegazione (o sulla considerazione) di circostanze diverse, allora vale il più esaurientemente massimato principio secondo il quale "quando l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., il divieto di introdurre domande nuove (la cui violazione è rilevabile d'ufficio da parte del giudice) non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi degli artt. 2050 (esercizio di attività pericolose) o 2051 (responsabilità per cose in custodia) cod. civ., a meno che l'attore

non abbia sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli" (Cass., n. 4591/2008, cui *adde, ex coeteris*, Cass., nn. 23741/2011 e 18520/2009, citata in memoria dalla ricorrente, benché a sostegno della tesi opposta).

Va solo soggiunto - **ad ovvia salvaguardia del diritto di difesa del convenuto - che la diversa regola di imputazione, più favorevole all'attore danneggiato in quanto comportante anche un'inversione dell'onere probatorio in suo favore (com'è per gli artt. 2050 e 2051 cod. civ.), in tanto può essere posta a fondamento dell'affermazione della responsabilità del convenuto stesso in quanto non gli si ascriva la mancata prova di fatti che egli non sarebbe stato tenuto a provare in base al criterio di imputazione ordinario della responsabilità originariamente invocato dall'attore (art. 2043 c. c.).**

Nel caso di specie la Corte d'appello - al di là del formale riferimento, nella parte iniziale della motivazione della sentenza (pagine 4 e 5), alla prova liberatoria che ex art. 2050 c.c. avrebbe dovuto offrire e non aveva offerto l'Enel - ne ha in realtà affermato la responsabilità sulla base di un diverso apprezzamento delle stesse circostanze (e disposizioni normative) già tutte vagliate dal giudice di primo grado. E cioè:

- la distanza del ramo dal cavo elettrico inferiore ai cm 70 prescritti dal d.P.R. 21.6.1962, n. 1062, come modificato con d.m.l.p. 21.3.1988 (non contestata perizia di parte, comunicazione e fotografie provenienti dai carabinieri di Cave, sommarie informazioni assunte *in loco*);

- l'assoluta assenza di riscontri in ordine alle circostanze indicate dall'Enel relative all'uso da parte della vittima di un'asta di ferro ad uncino per avvicinare a sé le punte dei rami ed all'intervento effettuato pochi mesi prima, essendo all'opposto risultato che l'Enel non effettuava interventi da anni e che soltanto dopo il decesso del Vittorini si era affrettato, "senza alcuna previa comunicazione e nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, a provvedere al taglio dei rami all'interno della proprietà **M.**" (pagine 5 e 6 della sentenza);

- la funzione del citato d.P.R. n. 1062 del 1968, secondo il Tribunale privo degli scopi protettivi per i terzi invece riconosciuti dalla Corte d'appello (pag. 7 della sentenza).

Tutto era stato dunque considerato ed allegato già in primo grado. Né la responsabilità dell'Enel è stata fondata sul difetto di prova liberatoria, essendo stata invece affermata sulla base delle positive risultanze in atti.

Il ricorso va dunque respinto.

3. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese, che liquida in € 3.200, di cui 3.000 per compensi, oltre agli accessori di legge.

Roma, 4 giugno 2013